



FOGLIO DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI E/O SVOLGIMENTO DI SERVIZI

Con la sottoscrizione del contratto il soggetto affidatario dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni di esecuzione della fornitura/servizio previste nel presente foglio disciplinare.

Art. 1.- Condizioni soggettive per la validità del contratto

Il Soggetto affidatario deve:

- a) trovarsi in una delle categorie previste all'art. n. 34 comma 1 del D. Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) essere in regola con tutto quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale, e locale ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per le forniture di beni/svolgimento di servizi compresi nella presente procedura.
- c) essere in regola, per quanto attiene all'oggetto della gara, con quanto previsto dall'intera normativa in materia di brevetti per le invenzioni industriali.

Il Soggetto affidatario non deve:

- a) trovarsi in qualunque delle situazioni di cui all'art. n. 34 comma 2 del D. Lgs. n. 163/06 e ss. mm. ii.;
- b) trovarsi in qualunque delle situazioni di cui all'art. n. 37 comma 7 del D. Lgs. N. 163/06 e ss. mm. ii..
- c) avere avuto con Ecoprogetto venezia S.r.l. un affidamento risolto per qualsiasi genere di inadempienza nel corso degli ultimi 12 mesi
- d) trovarsi in qualunque delle seguenti situazioni:
 - trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui riguardi é in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di appalti di beni/servizi/lavori affidati dalla stazione appaltante né aver commesso errore grave nell'esercizio della attività professionale;
 - aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - aver, nell'anno antecedente la data della presente gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.
 - aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
 - essere in situazione di irregolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68.
 - aver subito la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) trovarsi in qualunque delle seguenti situazioni:
 - che i legali rappresentanti attualmente in carica e i Direttori tecnici attualmente in carica non versano in alcuna delle seguenti situazioni:
 - nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - che i legali rappresentanti e i direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio precedente alla data della presente gara non versano in alcuna delle situazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/06 e, quindi:
 - nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- f) avvalersi dei piani individuali di emersione previsti dalla l. n. 383/01 e nel caso se ne sia avvalso che tale periodo si è concluso.

Art. 2.- Obblighi del soggetto affidatario

Entro 10 giorni dalla richiesta da parte di Ecoprogetto Venezia S.r.l., il soggetto dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati secondo il precedente art. 1.

Le certificazioni potranno essere prodotte mediante:

- copie in conformità a quanto previsto negli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in conformità a quanto previsto negli artt. 46 e 47 del medesimo DPR.

Si informa che Ecoprogetto Venezia S.r.l. si riserva la facoltà di procedere d'ufficio alla verifica della veridicità delle certificazioni e dichiarazioni di cui sopra, così come previsto dall'art. 43 del medesimo DPR.

Art. 3.- Obblighi derivanti dal contratto

Se entro il termine fissato nell'affidamento/contratto non sarà pervenuto quanto esplicitamente richiesto nell'apposito paragrafo dello stesso Ecoprogetto Venezia S.r.l. potrà considerare il soggetto aggiudicatario rinunciatario inadempiente.

Resta in tal caso in facoltà di Ecoprogetto Venezia S.r.l. provvedere alla fornitura/servizio previsto nell'affidamento in oggetto a carico, rischio e spese del soggetto aggiudicatario inadempiente.

Ecoprogetto Venezia S.r.l. si riserva, inoltre, di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente a tale inadempienza.

Ecoprogetto Venezia S.r.l. non accetterà documentazione diversa dalla RdO, redatto da Ecoprogetto Venezia S.r.l. stessa, controfirmato per accettazione da parte del soggetto affidatario. Non è ammesso apportare alcuna variante su tale affidamento, pertanto qualsiasi modifica od aggiunta non potrà avere validità alcuna se non espressamente approvata da Ecoprogetto Venezia S.r.l. .

Le certificazioni richieste potranno essere prodotte nelle forme indicate nell'articolo precedente.

Il soggetto affidatario sarà impegnato a comunicare tempestivamente a Ecoprogetto Venezia S.r.l. ogni modifica che dovesse intervenire nell'assetto proprietario dello stesso, nonché nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 4.- Responsabile di Ecoprogetto Venezia S.r.l. della fornitura/servizio

L'affidamento sarà seguito dall'Ing. Luca Stecca di Ecoprogetto Venezia S.r.l., al quale dovrà essere fatto riferimento per tutte le modalità esplicative e le problematiche che dovessero sorgere nel corso del periodo di valenza contrattuale.

Al Responsabile di Ecoprogetto Venezia S.r.l. competerà, fra le altre cose, di:

A) nel caso di fornitura di beni

- 1) recarsi presso le pertinenze del soggetto affidatario al fine di verificare le modalità di fabbricazione del bene.
- 2) verificare la conformità del bene alle specifiche date;
- 3) verificare l'idoneità e/o la corrispondenza dei materiali utilizzati;
- 4) verificare l'eventuale intervento di installazione al suo termine;
- 5) richiedere eventualmente al costruttore le prove dei campioni dei materiali impiegati;
- 6) interrompere in qualsiasi momento l'esecuzione della fornitura e l'eventuale intervento di installazione in corso in caso di evidenti inadempienze da parte dell'appaltatore e/o di inderogabili necessità dell'appaltante.
- 7) trasmettere, per la parte di propria competenza, all'Autorità le informazioni in merito all'affidamento ed al soggetto affidatario previste per legge.

B) nel caso di svolgimento di servizi:

- 1) consegnare il servizio/l'intervento;
- 2) predisporre eventuali stati avanzamento (esplicitamente previsti nella lettera d'invito o nel capitolato);
- 3) controllare, durante l'esecuzione del servizio/dell'intervento, la perfezione dell'esecuzione delle prestazioni e la conformità dello stesso alle specifiche date;
- 4) verificare l'esecuzione del servizio/dell'intervento al suo termine;
- 5) interrompere in qualsiasi momento il servizio/l'intervento in corso in caso di evidenti inadempienze da parte del soggetto affidatario e di inderogabili necessità di Ecoprogetto Venezia S.r.l. ;
- 6) predisporre, al termine del servizio/dell'intervento, idonea contabilità.
- 7) trasmettere, per la parte di propria competenza, eventualmente all'Autorità le informazioni in merito all'affidamento ed al soggetto affidatario previste per legge.

Art. 5.- Consegna/Collauda/Verifiche.

Il soggetto affidatario dovrà per la consegna del bene/servizio attenersi, prioritariamente, a quanto espressamente indicato nel contratto ed a quanto di seguito previsto.

Nel caso di fornitura di beni

Di norma entro 15 giorni dalla consegna a Ecoprogetto Venezia S.r.l. del bene si eseguirà il collaudo e/o le verifiche e le prove necessarie all'accettazione dello stesso.

Nel caso che durante le prove si verificassero rotture o difetti di funzionamento, il soggetto affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla loro riparazione.

Qualora i difetti riscontrati fossero tali da non consentire interventi di ripristino, Ecoprogetto Venezia S.r.l., a proprio insindacabile giudizio, avrà la facoltà di chiedere il ritiro della intera fornitura e la relativa sostituzione.

Il bene sarà considerato formalmente consegnato dopo il completamento delle seguenti fasi:

- consegna del bene e degli eventuali accessori e verifiche di corrispondenza;
- collaudo funzionale;
- consegna di tutta la documentazione necessaria;
- consegna del libretto uso e manutenzione;
- consegna del catalogo ricambi;
- formalizzazione di un verbale di collaudo eseguito dal Responsabile Aziendale in contraddittorio con il soggetto affidatario.

Nel caso di svolgimento di servizi:

Di norma entro 7 giorni dalla data di ultimazione dei servizi/interventi, sarà effettuata la verifica degli stessi.

Dalla data di ultimazione dei servizi e fino alla verifica, il soggetto affidatario sarà tenuto a mantenere in perfetto stato quanto eseguito e ad effettuare a sue spese, a perfetta regola d'arte, tutti gli eventuali ripristini di qualsiasi entità e tipo.



Effettuate le verifiche da parte di Ecoprogetto Venezia S.r.l. , si procederà alla contabilizzazione degli interventi effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il soggetto affidatario sarà impegnato al perfezionamento dell'intervento entro 24 ore dalla segnalazione da parte della stazione appaltante, anche se telefonica.

Il servizio sarà considerato formalmente consegnato dopo il completamento delle seguenti fasi:

- consegna del servizio e verifiche di corrispondenza;
- verifica funzionale;
- consegna di tutta la documentazione di corredo necessaria;
- formalizzazione di un verbale di collaudo eseguito dal Responsabile Aziendale in contraddittorio con il soggetto affidatario (eventuale).

Art. 6.- Garanzia

Il bene e/o il servizio fornito dovrà essere coperto da garanzia per il normale periodo previsto dalla legge, fatte salve:

- le garanzie espressamente richieste nella lettera di invito e nella Specifica Tecnica;
- migliori condizioni di offerta;
- situazioni particolari derivanti da disposizioni legislative e/o regolamentari;
- diverse condizioni inserite nella Specifica Tecnica in caso di beni non nuovi ma acquisiti "usati".

Il soggetto affidatario sarà inoltre tenuto, nel periodo di garanzia, a provvedere entro 24 ore dalla richiesta di Ecoprogetto Venezia S.r.l. , anche se telefonica, alle eventuali operazioni di ripristino.

Qualora il soggetto affidatario, richiamato per iscritto, non provvedesse ai ripristini entro il termine fissato, Ecoprogetto Venezia S.r.l. avrà diritto di far eseguire d'ufficio gli interventi necessari addebitando gli eventuali maggiori costi al soggetto affidatario stesso.

Tali oneri saranno trattenuti dalle fatturazioni eventualmente in scadenza qualora il soggetto affidatario non provveda al pagamento richiesto entro 30 giorni solari consecutivi.

Durante i periodi di garanzia il soggetto affidatario sarà considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno o incidente provocato sia a Ecoprogetto Venezia S.r.l. che a terzi per malfunzionamento del bene e/o per difetti di esecuzione del servizio, a qualunque causa dovuti, e dovrà rispondere di fronte a chiunque di tali danni e rifonderli.

Art. 7.-Termini e modalità di consegna

I termini di consegna indicati nel contratto decorrono, salva diversa disposizione, dalla data di sottoscrizione del contratto/affidamento e si intendono sempre espressi in giorni solari consecutivi.

Nel caso in cui non sia altrimenti specificato le consegne sono eseguite DDP (Delivered Duty Paid - Reso Sdoganato) presso i siti indicati nell'affidamento. In ogni caso e fino alla consegna a Ecoprogetto Venezia S.r.l., tutti i rischi relativi al bene sono a carico del soggetto affidatario.

Art. 8.- Penali

Qualora i termini di consegna non fossero mantenuti Ecoprogetto Venezia S.r.l. applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari allo 0,2 % del valore complessivo dell'affidamento qualora la lettera d'invito e/o la specifica tecnica/capitolato non prevedano espressamente condizioni diverse.

Non si dovrà comunque superare un limite massimo di 30 giorni solari consecutivi.

Oltre tale ritardo, sarà facoltà di Ecoprogetto Venezia S.r.l. provvedere alla fornitura/servizio come meglio creda a rischio e maggiori spese del soggetto affidatario e di risolvere l'affidamento con semplice comunicazione scritta.

In caso di risoluzione dell'affidamento, qualora sia prevista la costituzione di una cauzione definitiva, Ecoprogetto Venezia S.r.l. procederà all'incameramento della stessa riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno.

Tuttavia nei casi in cui Ecoprogetto Venezia S.r.l. dovesse ritenere a proprio insindacabile giudizio, di accettare "consegne" effettuate oltre i limiti sopraindicati, sarà applicata una penale giornaliera per ogni ulteriore giorno di ritardo pari allo 0,5 % del valore complessivo dell'affidamento fino alla concorrenza massima del 10% del prezzo complessivo della fornitura/servizio, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento delle perdite e dei maggiori danni.

Al ripetersi di inadempienze Ecoprogetto Venezia S.r.l. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere l'affidamento addebitando al soggetto aggiudicatario, i costi sostenuti, le maggiori spese, anche utilizzando le somme fatturate ma non ancora liquidate.

L'applicazione delle penali non solleva il soggetto affidatario dall'immediato rispetto delle prescrizioni, e dall'impegno dell'ultimazione e della perfetta esecuzione della fornitura/servizio, al fine di rimediare nel più breve tempo possibile agli inconvenienti riscontrati. Qualora il soggetto affidatario non vi provvedesse entro i termini fissati dal responsabile aziendale, Ecoprogetto Venezia S.r.l. affiderà la fornitura/servizio ad altro soggetto ed addebiterà i maggiori costi al soggetto affidatario inadempiente.

Qualora il ritardo sia dovuto a motivi di comprovata forza maggiore, le penali non saranno applicate sempreché il soggetto aggiudicatario provveda, in forma scritta e con la tempestività del caso, a darne documentata informazione.

Le fatture emesse a fronte delle penali in parola dovranno essere pagate entro 30 giorni solari consecutivi dalla loro emissione. Ecoprogetto Venezia S.r.l. si riserva di trattenere tali somme dalle eventuali fatture in scadenza

Nell'eventualità che le fatture in scadenza non siano sufficienti Ecoprogetto Venezia S.r.l. avrà il diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale - se previsto.

In quest'ultimo caso l'importo cauzionale dovrà essere ricostruito nella sua integrità nel termine massimo di 15 giorni solari consecutivi dal fatto, a parità di risoluzione immediata dell'affidamento

Art. 9.- Subappalto

Il soggetto affidatario non può cedere l'affidamento emesso da Ecoprogetto Venezia S.r.l.

Il subappalto sarà regolato ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e successive integrazioni e modificazioni.



E' fatto obbligo al Soggetto affidatario di trasmettere al Responsabile di Ecoprogetto Venezia S.r.l. entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti da Ecoprogetto Venezia S.r.l. copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti dal Soggetto stesso, effettuati ai subappaltatori o cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.

Art. 10.- Modalità di pagamento

Il pagamento delle fatture sarà effettuato secondo le modalità e nei termini previsti nel contratto/affidamento.

In occasione del pagamento delle fatture Ecoprogetto Venezia S.r.l. detrairà gli eventuali importi derivanti dall'applicazione di penali e le spese sostenute per eventuali ripristini.

Le cessioni di credito saranno regolate secondo quanto previsto all'art 117 del D. Leg. 163/06 e successive integrazioni e modificazioni.

La richiesta dovrà essere formalmente presentata ed espressamente autorizzata da Ecoprogetto Venezia S.r.l.

La cessione dovrà essere notificata da un ufficiale giudiziario.

Unitamente alla richiesta il cedente dovrà farsi carico di presentare anche tutta la documentazione, prevista in materia di legislazione antimafia, del soggetto beneficiario. In tale mancanza la richiesta non sarà presa in considerazione.

Qualora Ecoprogetto Venezia S.r.l. dovesse addebitare al soggetto affidatario una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nell'affidamento o nei suoi allegati, lo stesso soggetto affidatario autorizza espressamente Ecoprogetto Venezia S.r.l. ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dalle somme ancora dovute da Ecoprogetto Venezia S.r.l. allo stesso, o ad aggiungere detto credito a qualsivoglia credito a favore di Ecoprogetto Venezia S.r.l. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall'art. 1243 c.c.

Art. 11.- Obblighi concernenti la sicurezza ed il personale impiegato dal soggetto aggiudicatario.

Nel caso di servizi o qualora l'affidamento preveda anche l'installazione del bene oggetto di gara il soggetto affidatario dovrà garantire l'esecuzione dell'intervento con personale qualificato e con mezzi adeguati, sia per numero che per qualità, ed in maniera tale da assicurare la realizzazione a perfetta regola d'arte, entro i termini fissati e nel pieno rispetto del programma dell'intervento.

Il soggetto affidatario sarà responsabile, civilmente e penalmente, per ogni danno causato a cose o persone per dolo o colpa, grave o lieve, durante l'esecuzione dell'appalto. Resta esclusa per Ecoprogetto Venezia S.r.l. ogni responsabilità a tale riguardo.

Sarà, inoltre, responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dell'intervento, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dal responsabile di Ecoprogetto Venezia S.r.l.; quest'ultimo avrà piena facoltà di ottenere l'immediato allontanamento del Responsabile dell'appaltatore e di qualsiasi altro addetto senza l'obbligo di fornire motivazione.

Il soggetto affidatario dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a prevenire gli infortuni sul lavoro e ad usare tutte le cautele che assicurino l'incolumità del personale, sollevando Ecoprogetto Venezia S.r.l. da ogni responsabilità, civile e penale, anche rispetto a terzi.

Il personale impiegato dovrà essere tutto alle dipendenze del soggetto affidatario e regolarmente iscritto agli Istituti previdenziali e assicurativi di legge, e previsti dal contratto di lavoro di categoria; Ecoprogetto Venezia S.r.l. rimane estranea da ogni rapporto tra l'appaltatore e il suo personale.

Il soggetto affidatario dovrà applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella realizzazione degli interventi/servizi, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. e nel C.C.I.P., per il tempo e nella località in cui si svolgono.

I suddetti obblighi vincolano il soggetto affidatario anche qualora questo non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da loro e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata a Ecoprogetto Venezia S.r.l. o a questa segnalata dall'Ispezzione del Lavoro, Ecoprogetto Venezia S.r.l. medesima comunicherà al soggetto affidatario e, se del caso, anche all'Ispezzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà a una trattenuta del 20% sui pagamenti in acconto, se gli interventi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se gli interventi sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento al soggetto affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispezzione del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra il soggetto affidatario non potrà opporre eccezioni a Ecoprogetto Venezia S.r.l., né avrà diritto a interessi corrispettivi né risarcimento di danni per tale titolo.

Gli interventi dovranno essere organizzati in modo tale da rispettare le normative in materia di antinfortunistica e sicurezza del lavoro.

In particolare il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi al rigoroso rispetto di quanto previsto nei seguenti decreti: DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DSL 626/94 e ss. mm. e ii..

Qualora sia espressamente previsto nell'affidamento o nel capitolato/specifica tecnica, il soggetto affidatario dovrà preliminarmente all'inizio dell'intervento/servizio, controfirmare, con Ecoprogetto Venezia S.r.l. un opportuno permesso di lavoro cioè un documento sul quale saranno indicati i rischi specifici dell'attività considerata, le misure di prevenzione e protezione correlate ai rischi ed ai metodi di lavoro e le condizioni che dovranno essere soddisfatte perché il servizio possa avere inizio e proseguire, il tutto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 della citata legge 626/94.

Sarà compito del soggetto affidatario, ove fosse necessario, produrre i relativi piani operativi di sicurezza (POS).

Il soggetto affidatario dovrà, inoltre restituire a Ecoprogetto Venezia S.r.l. copia firmata, solo per presa visione, (non compilata) degli allegati all'affidamento inerenti alla sicurezza, se espressamente previsti. Tali allegati debitamente compilati dovranno essere sottoscritti e conservati in originale dal Responsabile Aziendale e in copia dal soggetto affidatario.

Art. 12.- Obblighi concernenti la sicurezza per la consegna di beni, attrezzature, sostanze, preparati e DPI

Prima di effettuare la consegna di un bene è obbligatorio che il fornitore prenda contatto:

- in caso di consegna presso uno dei magazzini aziendali con il preposto dello stesso,



- in caso di consegna presso un sito diverso dai magazzini con il richiedente indicato nell'ordine, al fine di definire chiaramente orari di consegna e modalità di accesso al sito per le operazioni di scarico. Tutti i beni consegnati devono essere corredati dalle note previste per legge ovvero
- per i beni ed attrezzature: manuale d'uso, d'istruzione e manutenzione, informazioni di sicurezza, dichiarazione di conformità CE e relativo marchio sul prodotto, disegni/schemi ed eventuali altre prescrizioni del fabbricante,
- per le soluzioni ed i preparati: la scheda di sicurezza prodotto redatta nella lingua del paese di utilizzo,
- per i DPI (dispositivi di protezione individuale): dichiarazione di conformità CE e relativo marchio sul prodotto, nota informativa e documentazione tecnica.

Art. 13.- Obblighi concernenti il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale da parte dal soggetto aggiudicatario

Ecoprogetto Venezia S.r.l., consapevole che tutti i prodotti ed i servizi hanno un impatto ambientale originato da uno o più momenti del loro ciclo di vita - l'estrazione delle materie prime, la progettazione, la produzione, l'assemblaggio, il marketing, la distribuzione, la vendita, l'uso e il fine-vita (con lo smaltimento e la distruzione) - mira a minimizzare gli impatti ambientali dei prodotti e dei servizi utilizzati.

Ecoprogetto Venezia S.r.l., considerando l'intero ciclo di vita ed identificando le aree più efficaci dove intervenire per ottenere miglioramenti sia per l'ambiente sia per le attività economiche richiede a tutti i protagonisti del ciclo di fornitura, (dai progettisti, ai produttori ai distributori, ecc) una stretta cooperazione al fine di ottimizzare gli effetti della riduzione dell'impatto ambientale.

A questo scopo il soggetto affidatario è tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale relativamente al recupero e allo smaltimento dei materiali e/o prodotti, compresi quelli di risulta, derivanti dai processi produttivi dell'oggetto dell'affidamento.

Ulteriori specifici obblighi in materia sono previsti nelle specifiche/capitolati eventualmente allegati.

Art. 14.- Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivo di risoluzione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto affidatario;
- b) cessazione di attività da parte del soggetto affidatario;
- c) ritardo nella consegna di beni/servizi superiore a 7 gg. solari consecutivi;
- d) mancanza della qualità definita nell'affidamento/contratto dei beni forniti e/o dei servizi effettuati;
- e) mancata accettazione dei beni resi o respinti dalla stazione appaltante a causa di vizi o carenze qualitative;

Il soggetto affidatario è tenuto, in ogni caso, al risarcimento delle perdite e dei danni subiti da Ecoprogetto Venezia S.r.l.

Art. 15.- Codice Etico di Ecoprogetto Venezia S.r.l.

Ecoprogetto Venezia S.r.l. informa l'affidatario che, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo www.ecoprogettovenezia.it, sezione "Società Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – dati ulteriori".

Il Codice Etico di Ecoprogetto Venezia S.r.l., ancorché non materialmente allegato al presente Foglio Disciplinare, ne forma parte integrante e sostanziale, intendendosi integralmente riportato e trascritto di seguito. Il fornitore con la sottoscrizione del presente ne accetta e applica le disposizioni per quanto di competenza.

Art. 16.- Foro competente

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Venezia.

Art. 17.- Facoltà di Ecoprogetto Venezia S.r.l.

Ecoprogetto Venezia S.r.l. si riserva la facoltà di non invitare alla prossima procedura concorsuale il soggetto affidatario che si rendesse colpevole di una serie di gravi inadempienze formalmente contestate nel corso del periodo di valenza contrattuale, anche se queste non portassero alla risoluzione anticipata dell'affidamento in parola.

Art. 18.- Clausola di salva guardia

In caso di discordanza e/o contrasto tra le clausole previste nel contratto / affidamento e nel presente Foglio disciplinare, prevarrà in ogni caso quanto previsto nel contratto / affidamento.

Art. 19.- Tutela privacy

In conformità all'art. 13 del D. Lgs del 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che saranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse al rapporto commerciale di vendita/acquisto di beni e/o servizi e per elaborazioni statistiche. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. Come stabilito dall'art. 7, il soggetto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Titolare del trattamento è Ecoprogetto Venezia S.r.l.

_____, li _____